

Publika DAILY

NUMERO

4

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi



COUPON ABBONAMENTO 2018

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

NOVITÀ

Publika Daily

Newsletter quotidiana
di aggiornamento per gli enti locali
con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

☐ Rivista Publika Daily 170,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 newsletter **quotidiana** Publika Daily
con approfondimenti **quindicinali**

Personale News

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

☐ Rivista Personale News 200,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News

☐ Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale 300,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale

☐ Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

☐ Pacchetto completo Personale News 350,00 € IVA INCLUSA

Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €)

Tributi News

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di tributi locali,
Direttore scientifico
Dott. **Giuseppe Debenedetto**

☐ Rivista Tributi News 200,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News

☐ Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente

Codice Univoco Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Cod. Fisc.

Situazione cliente: ☐ Nuovo abbonato ☐ Già abbonato

E-mail destinatario rivista

PUBLIKA DAILY

PERSONALE NEWS

TRIBUTI NEWS

Codice CIG / Determinazione ...

Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta
quesiti hanno **scadenza 31/12/2018**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e
"Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.
Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno
frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività
natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in
formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito
www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di
validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (che si intende integralmente richiamato) ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella ☐ Richiesta cancellazione.
Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo
sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è
applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.
☐ Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista
e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono
destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la
diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista,
newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di
Publika Srl (vedi norme vigenti).
Publika declina ogni responsabilità per danni provocati
direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni
pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da
possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato.
La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il
pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante
bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.
**Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di
irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.**

DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e
comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo:
<http://www.publika.it/moduli/>

IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA**
(IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti).
Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione
delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data

Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi	9
▪ Le variazioni di esigibilità: istruzioni per l'uso fra tempistica dell'adozione, organo competente e riaccertamento ordinario	9
▪ Quesiti area finanziaria e tributi	15
Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	18
▪ La rotazione degli incarichi e le misure alternative	18
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	23
Area contratti e appalti	26
▪ L'applicazione del principio di rotazione nelle procedure "semplificate"	26
▪ Quesiti area contratti e appalti	30
Area personale	34
▪ La potestà rogatoria del segretario comunale e la rettifica unilaterale	34
▪ Quesiti area personale	37
Area servizi al cittadino	40
▪ Elezioni politiche e regionali 2018: come si vota	40
▪ Quesiti area servizi al cittadino	43

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Ben ritrovati a tutti!

Ci siamo, è la settimana del voto. Mancano quattro giorni al fatidico momento e solo due allo scoccare del “silenzio elettorale” di cui, parere personale, mai come quest’anno si sentiva il bisogno visto il livello della propaganda andata in scena in queste ultime settimane.

In ogni caso, mentre ci prepariamo per gli ultimi - e forse più importanti – adempimenti per garantire il regolare svolgimento delle procedure di voto, il pensiero volge già al suo esito il quale influirà direttamente, inutile nascondersi, su buona parte delle attività e della programmazione dei nostri enti.

Il problema, tuttavia, è che ad oggi risulta piuttosto complicato anche solo abbozzare una previsione, posto che, dagli ultimi sondaggi resi noti (anche lì, il silenzio è scattato il 16 febbraio), il primo “partito” in Italia risulterebbe quello degli indecisi, che si attesta intorno al 28,5% circa.

In pratica, ci sono circa 10 milioni di aventi diritto che, a sole 2 settimane dal voto, o sono incerti su chi votare (13,5%) o dicono di volersi astenere (15%). E c’è da capirli, visto il profluvio di partiti/movimenti/raggruppamenti che compaiono su giornali, programmi TV, pagine web e manifesti elettorali. Per non parlare, poi, di alcuni “programmi” a dir poco controversi o fantasiosi di cui, per economia di spazio (ma anche per dignità), eviteremo di parlare.


È evidente, dunque, che è quasi impossibile prevedere come andrà (anche se tutti i *bookmakers* danno per favorite le larghe intese, vista l’assenza di una compagine che possa raggiungere la quota del 40%) ma, di certo, resta l’importanza di un voto che, in un momento così delicato, inciderà sul futuro prossimo del nostro Paese.

Dal canto nostro, in ossequio al nostro “rigore” professionale, anche noi in questo numero affronteremo la questione del voto, ma offrendovi un preziosissimo vademecum su tutto ciò che c’è da sapere per adempiere al dovere di cittadini.

Inoltre, parleremo di incentivi per funzioni tecniche (sì, a volte ritornano), di contributi statali per le OO.PP. e di *privacy*... attenti, dal 25 maggio, *c’è un nuovo sceriffo in città* e si chiama *Data Protection Officer*!

Alla prossima e... buon voto!

Giulio Sacchi



CORSO DI FORMAZIONE SU: IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale del comparto delle funzioni locali

È stata siglata l'ipotesi di CCNL del Comparto delle Funzioni Locali. Dopo l'autorizzazione della Corte dei conti, il contratto verrà stipulato definitivamente. Nel frattempo **è giusto arrivare preparati** per essere tempestivi nell'applicazione delle nuove regole che decorreranno dal giorno successivo alla data di stipulazione.

Abbiamo, quindi, già predisposto il calendario degli incontri formativi dei prossimi mesi. Vista la quantità di novità contenute nel CCNL, proponiamo per ogni sede **due giornate**, al fine di garantire un maggior approfondimento delle questioni e lasciare più spazio al confronto e alle domande.

Seguiranno nei prossimi giorni i programmi completi, nel frattempo ecco il riassunto degli argomenti.

MODULO A): Aspetti giuridici ed economici. Le novità in materia di contrattazione integrativa decentrata. Le posizioni organizzative. La nuova costituzione del fondo del salario accessorio. Le discipline del lavoro flessibile. Le relazioni sindacali. La classificazione del personale. La quantificazione degli arretrati. Il personale di Polizia Locale. **A cura di Gianluca Bertagna.**

MODULO B): Le novità per le assenze e l'orario di lavoro. Le ferie ad ore e la possibilità di cederle ad altri dipendenti. I permessi retribuiti e la trasformazione ad ore. Le festività infrasettimanali e il servizio in turno. La nuova disciplina in tema di visite specialistiche. Le assenze per malattia e le terapie salvavita. La previdenza complementare con il caso specifico della Polizia Locale. Le nuove forme di flessibilità oraria. **A cura di Consuelo Ziggiotto.**

Date e sedi di svolgimento dei corsi

Sede	Data	Docente	Titolo del corso
BOLOGNA	venerdì 9 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	mercoledì 14 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
MANTOVA	venerdì 9 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
	lunedì 26 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
MILANO	lunedì 12 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	martedì 20 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
VERONA	lunedì 12 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
	mercoledì 14 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
FIRENZE	giovedì 15 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici

Sede	Data	Docente	Titolo del corso
	giovedì 29 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
TORINO	giovedì 15 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	mercoledì 21 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
GENOVA	venerdì 16 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	giovedì 22 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
BERGAMO	lunedì 19 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	mercoledì 4 aprile 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
MESTRE (VE)	mercoledì 21 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	giovedì 29 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
GRISIGNANO (VI)	martedì 20 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	martedì 10 aprile 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
COLLECCHIO (PR)	lunedì 26 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
	mercoledì 4 aprile 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
CASTELVERDE (CR)	martedì 27 marzo 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
	venerdì 6 aprile 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
LOMAZZO (CO)	martedì 27 marzo 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	venerdì 6 aprile 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
TREVISO	lunedì 16 aprile 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
	venerdì 4 maggio 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
CAGLIARI	lunedì 16 aprile 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	giovedì 19 aprile 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
ALGHERO	martedì 17 aprile 2018	Bertagna	Fondo – pos. organizzative – categorie – lav. flessibile – polizia
	mercoledì 18 aprile 2018	Ziggiotto	Assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici

Relatori: **Dott. Gianluca Bertagna** - Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. Autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.


Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Risorse Umane.

Attestati: Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Materiale didattico: Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.

Iscrizioni:  via **fax** al numero **0376 158 2160**  via **email** a **formazione@publika.it**

La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima la data stabilita

Orario: Dalle **8:45** alle **14:00**. Coffee break ore 11:00.

Quote standard - INTERO CORSO

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 350,00 oppure 17 crediti formativi

Iscritti successivi: € 340,00 oppure 17 crediti formativi

Quote standard - SINGOLO MODULO

Primo iscritto: € 190,00 oppure 9 crediti formativi

Iscritti successivi: € 180,00 oppure 9 crediti formativi

Quote scontate per abbonati - INTERO CORSO

Offerta riservata agli **abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 320,00 oppure 16 crediti formativi

Iscritti successivi: € 310,00 oppure 15 crediti formativi

Quote scontate per abbonati - SINGOLO MODULO

Primo iscritto: € 170,00 oppure 8 crediti formativi

Iscritti successivi: € 160,00 oppure 8 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 3 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a **formazione @publika.it**

RAGIONE SOCIALE		P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)			
TIPO CLIENTE <input type="checkbox"/> Ente Pubblica Amministrazione <small>IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)</small> <input type="checkbox"/> Società / Sindacati / Privati ... <small>Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato</small>		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETR. <small>DATA OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.</small> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> DETERMINAZIONE / ORDINE... <small>Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa</small> <small>DATA OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.</small> </div>	

P-Daily 18-4

Richiedo l'iscrizione all'INTERO CORSO per n. partecipanti **E/O** ad un SINGOLO MODULO per n. partecipanti e l'applicazione delle seguenti tariffe: ☐ quote standard ☐ quote abbonati per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato

	COGNOME	NOME	SCELTA MODULO	E-MAIL
PARTECIPANTI			<input type="checkbox"/> intero corso <input type="checkbox"/> modulo 1 <input type="checkbox"/> modulo 2 Sede _____	
			<input type="checkbox"/> intero corso <input type="checkbox"/> modulo 1 <input type="checkbox"/> modulo 2 Sede _____	

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

Date e sedi di svolgimento dei corsi

DATA CORSO	CITTÀ	DOCENTE	INDIRIZZO SEDE DEL CORSO
9 marzo 2018	BOLOGNA	BERTAGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
14 marzo 2018		ZIGGIOTTO	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
9 marzo 2018	MANTOVA	ZIGGIOTTO	Hotel La Favorita, Via S. Cogneetti De Martiis 1, 46100 Mantova
26 marzo 2018		BERTAGNA	Hotel La Favorita, Via S. Cogneetti De Martiis 1, 46100 Mantova
12 marzo 2018	MILANO	BERTAGNA	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
20 marzo 2018		ZIGGIOTTO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
12 marzo 2018	VERONA	ZIGGIOTTO	Ibis Hotel Verona, Via Enrico Fermi 11/C, 37135 Verona
14 marzo 2018		BERTAGNA	Ibis Hotel Verona, Via Enrico Fermi 11/C, 37135 Verona
15 marzo 2018	FIRENZE	ZIGGIOTTO	Hotel Londra - Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze
29 marzo 2018		BERTAGNA	Hotel Londra - Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze
15 marzo 2018	TORINO	BERTAGNA	Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
21 marzo 2018		ZIGGIOTTO	Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
16 marzo 2018	GENOVA	BERTAGNA	President Genova, Corte Lambruschini 4, 16129 Genova
22 marzo 2018		ZIGGIOTTO	President Genova, Corte Lambruschini 4, 16129 Genova
19 marzo 2018	BERGAMO	BERTAGNA	Casa Del Giovane, Via Gavazzeni 13, 24125 Bergamo
4 aprile 2018		ZIGGIOTTO	Casa Del Giovane, Via Gavazzeni 13, 24125 Bergamo
21 marzo 2018	MESTRE	BERTAGNA	Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
29 marzo 2018		ZIGGIOTTO	Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
20 marzo 2018	GRISIGNANO (VI)	BERTAGNA	Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
10 aprile 2018		ZIGGIOTTO	Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
26 marzo 2018	COLLECCHIO (PR)	ZIGGIOTTO	Corte di Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
4 aprile 2018		BERTAGNA	Corte di Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
27 marzo 2018	CASTELVERDE (CR)	ZIGGIOTTO	Centro Culturale "Agorà", Via Ferrari 15, 26022 Castelfverde (CR)
6 aprile 2018 *		BERTAGNA	Centro Culturale "Agorà", Via Ferrari 15, 26022 Castelfverde (CR)
27 marzo 2018	LOMAZZO (CO)	BERTAGNA	Just Hotel, Via Ceresio 49, 22074 Lomazzo (CO)
6 aprile 2018		ZIGGIOTTO	Just Hotel, Via Ceresio 49, 22074 Lomazzo (CO)
16 aprile 2018	TREVISO	ZIGGIOTTO	Hotel Maggior Consiglio, Via Terraglio 140, 31100 Treviso
4 maggio 2018		BERTAGNA	Hotel Maggior Consiglio, Via Terraglio 140, 31100 Treviso
16 aprile 2018	CAGLIARI	BERTAGNA	Parco Molentargius Saline, Edificio Sali Scelti, Via la Palma snc, 09129 Cagliari
19 aprile 2018		ZIGGIOTTO	Parco Molentargius Saline, Edificio Sali Scelti, Via la Palma snc, 09129 Cagliari
17 aprile 2018	ALGHERO (SS)	BERTAGNA	Sala Conferenze "Lo Quarter", Largo San Francesco, 07041 Alghero (SS)
18 aprile 2018		ZIGGIOTTO	Sala Conferenze "Lo Quarter", Largo San Francesco, 07041 Alghero (SS)

* da confermare

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento

LE VARIAZIONI DI ESIGIBILITÀ: ISTRUZIONI PER L'USO FRA TEMPISTICA DELL'ADOZIONE, ORGANO COMPETENTE E RIACCERTAMENTO ORDINARIO

di Marco Allegretti

Molti Enti si trovano in questi giorni alle prese con la necessità di aggiudicare procedure di affidamento formalmente indette negli ultimi giorni dell'anno scorso al fine di poter prenotare il Fondo Pluriennale Vincolato relativo alle opere stanziare fra le spese in conto capitale nel medesimo anno.

La questione nasce dal fatto che alla sola indizione della procedura di affidamento nell'anno N (così come con l'impegno di una delle spese del quadro dell'opera ad esclusione delle spese di progettazione) non risulta possibile impegnare tutta la spesa in assenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno previsti dal principio generale di competenza finanziaria n. 16 (allegato 1 al d.lgs. 118/2011), ma solo provvedere alla prenotazione del medesimo impegno (infatti non si conosce sicuramente né il fornitore né l'importo preciso) e conseguentemente - come previsto dal punto 5.4 del Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011) - a determinare sull'anno N il relativo FPV atto alla reimputazione della spesa sull'esercizio N+1.

Una puntualizzazione fondamentale: nel ragionare tale partita non ci si deve far "ingannare" dalle procedure informatiche, che spesso non attivano gli FPV sull'esercizio N se non attraverso la contabilizzazione di un impegno definitivo nell'anno N+1; se non ho tutti gli elementi costitutivi dell'impegno mi troverò sempre e comunque al massimo con una prenotazione di impegno (benché a software venga chiamato "impegno").

Rappresentando la questione da un punto di vista grafico, se ci si trovasse in questa situazione di bilancio non vi sarebbero problemi:

Anno N		Anno N+1	
1000 Entrata	1000 FPV	1000 FPV	1000 Opera

In tale situazione infatti l'ente potrebbe prenotare l'FPV in uscita sull'anno N e conseguentemente finanziare con l'FPV in entrata sull'anno N+1 la prenotazione di impegno, che poi diverrà impegno vero e proprio con l'aggiudicazione della gara.

Buona parte degli Enti, tuttavia, lamenta anche l'assenza della consegna di un cronoprogramma da parte degli uffici tecnici per poter imputare già all'origine correttamente dette spese; in tale situazione a bilancio risulteranno iscritti tutti gli stanziamenti "impegnabili" nel 2017 e nulla sull'esercizio 2018.

Owero, gli enti si trovano in questa situazione:

Anno N		Anno N+1	
1000 Entrata	1000 Opera		

Come risaputo, il punto 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011) prevede:

***Il riaccertamento dei residui** può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- *nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;*
- *nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;*
- *nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.*

Tuttavia, vista tale previsione, in assenza di disponibilità sull'anno N+1, viene da chiedersi: tali enti possono ora aggiudicare o devono necessariamente fare prima la reimputazione con il riaccertamento?

La questione è stata chiaramente risolta dalla Commissione ARCONET nella riunione del 24 maggio 2017: vediamo nel dettaglio come è possibile agire e tutte le questioni correlate.

1. L'organo competente all'adozione delle variazioni di esigibilità.

Le variazioni di bilancio sono normate dall'art. 175 del TUEL il quale, in tema di variazioni di esigibilità, prevede:

...

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

...

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

...

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

...

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

Owero, semplificando:

- 1) fino al 31/12 dell'anno di competenza possono agire i responsabili della spesa o il responsabile finanziario (sulla base della previsione del regolamento di contabilità)
- 2) dall'01/01 dell'anno successivo a quello di competenza, può agire solo la Giunta Comunale

2. Variazioni di esigibilità disposte nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il citato verbale della riunione della commissione ARCONET del 24 maggio 2017 prevede che se alla fine dell'anno N (ovvero entro il 31/12 come previsto dal punto sub. 1 del precedente paragrafo) *la necessità di adeguare il cronoprogramma dei lavori fosse risultata già evidente, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre, le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio 2016-2018, in attuazione dell'art. 175, comma 3, lettera b).*

Nel caso visto in premessa ciò comporta che alla sola indizione della procedura di affidamento, potendo – a norma del paragrafo 5.4 del Principio Contabile Applicato 4/2 – finanziare la reimputazione prenotando FPV in uscita sull'anno N, il responsabile dei servizi finanziari (o il responsabile della spesa, se previsto in regolamento di contabilità) avrebbe potuto immediatamente procedere alla variazione anche senza impegno definitivo.

3. Riaccertamento ordinario e riaccertamento parziale.

Come era già di assoluta evidenza, un secondo passaggio del citato verbale della riunione ARCONET prevede che: *Tale variazione di esigibilità può essere effettuata nell'ambito del **riaccertamento ordinario**, in quanto la delibera di riaccertamento ordinario dei residui comprende necessariamente:*

- *una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, riguardante solo le voci "di cui fondo pluriennale vincolato";*
- *una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione in corso di gestione, necessaria alla reimputazione dei residui cancellati dall'esercizio precedente per esigibilità.*

E' questo il "metodo ordinario" di reimputazione dopo il 31/12/N. Tuttavia, come nel caso in premessa, potrebbe rendersi necessario **agire con urgenza** proprio per addivenire all'aggiudicazione prima di tale adempimento. Come muoversi in tali situazioni?

4. Riaccertamento parziale.

Il citato punto 9.1 del Principio Contabile Applicato 4/1 (come modificato proprio a seguito della riunione ARCONET del 24 maggio 2017) prevede anche che:

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Owero, laddove l'Ente abbia già posto in essere un accertamento di entrata sull'anno N (relativo a *contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate*) è possibile agire anche prima del riaccertamento ordinario, attraverso una determina del responsabile dei servizi finanziari (dove verranno accertati i motivi per cui si rende necessario procedere a tale reimputazione dei residui attivi ed alla conseguente reiscrizione sull'esercizio successivo della correlata spesa) cui seguirà una variazione di bilancio da parte della Giunta Comunale per l'effettiva reiscrizione delle partite in bilancio.

E' quindi questa la prima strada che si potrà percorrere per addivenire all'aggiudicazione definitiva necessariamente prima del riaccertamento ordinario, **qualora vi siano residui da riaccertare.**

5. Le variazioni di esigibilità in assenza di residui da riaccertare.

Un terzo passaggio fondamentale del citato verbale della riunione ARCONET, forse il più importante perché in assenza di tale precisazione fino a quel momento non era chiaro come poter agire, prevede che:

*... anche se svolte nell'ambito delle attività concernenti il riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni di bilancio necessarie a determinare l'importo definitivo del FPV da rappresentare nel rendiconto, **non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui, in quanto trattasi di semplici variazioni di bilancio riguardanti l'esigibilità di stanziamenti non accertati/non impegnati.***

In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).

Owero, trovandoci nell'esercizio N+1 senza aver fatto entro il 31/12/N la variazione di cui al paragrafo 2, laddove NON vi siano residui da reimputare (siano essi passivi oppure attivi), non si rende necessario procedere ad un riaccertamento (ordinario o parziale), ma solo ad una variazione di esigibilità di competenza della Giunta Comunale.

E' quindi questa la seconda strada che si potrà percorrere per addivenire all'aggiudicazione definitiva necessariamente prima del riaccertamento ordinario, **qualora NON vi siano residui da riaccertare.**

6. Il riaccertamento ordinario come "sintesi" delle operazioni poste in essere.

Come visto, le strade per giungere alla corretta imputazione della spesa sono molteplici e dipendono da qual è il momento in cui si vuole o si rende necessario agire:

- 1) Variazione del responsabile della ragioneria (o il responsabile della spesa, se previsto in regolamento di contabilità) entro il 31/12/N
- 2) Se urgente aggiudicare, variazione della Giunta Comunale dopo l'01/01/N+1:
 - a. a seguito di Riaccertamento Parziale se esistono residui da reimputare
 - b. "diretta" se non esistono residui da reimputare
- 3) Variazione conseguente al Riaccertamento Ordinario per tutte le altre posizioni

In ogni caso, la delibera del riaccertamento ordinario (che avverrà ovviamente come ultimo e irripetibile atto) dovrà tenere conto di tutto quanto già posto in essere, in quanto il Fondo Pluriennale Vincolato di uscita dell'anno N viene determinato definitivamente all'interno di questa deliberazione.

Owero, quanto a quelle adottate nell'anno N+1, ipotizzando che venga posto in essere sia un riaccertamento parziale (ad esempio per il 10% dell'FPV totale), che una variazione di esigibilità in assenza di residui (ad esempio per il 20% dell'FPV totale), che infine il riaccertamento ordinario (per il restante 70% dell'FPV totale), ci si troverà nella seguente situazione:

Atto propedeutico	Variazione di esigibilità
RIACCERTAMENTO PARZIALE (Determina Responsabile Servizi Finanziari) 10% FPV	Consequente variazione di bilancio (Delibera Giunta Comunale) 10% FPV
	Variazione di bilancio in assenza di residui (Delibera Giunta Comunale) 20% FPV
RIACCERTAMENTO ORDINARIO (Delibera Giunta Comunale) 100% FPV	Consequente variazione di bilancio (Delibera Giunta Comunale) 70% FPV

7. Gli Enti in esercizio provvisorio.

Nella trattazione abbiamo dato per scontato che l'Ente avesse già approvato il bilancio di previsione per l'esercizio N+1.

Due sono però le cose che deve tenere in considerazione l'Ente che non si trova in questa situazione:

- 1) Può essere presa comunque la variazione di bilancio ma questa varierà il solo bilancio in corso di gestione (ovvero il bilancio del triennio $N/N+1/N+2$) e non anche quello in corso di approvazione (ovvero il bilancio del triennio $N+1/N+2/N+3$); quest'ultimo dovrà essere presentato al consiglio per la deliberazione già con gli stanziamenti che tengono in considerazione la reimputazione oppure, se già presentato, dovrà essere depositato un emendamento tecnico per tenere in considerazione la variazione adottata;
 - 2) Ai sensi dell'art. 163 c. 3 del TUEL: *"nel corso dell'esercizio provvisorio ... gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza."*; ovvero tali enti non potranno in ogni caso addivenire all'aggiudicazione definitiva (che determina il passaggio da impegno provvisorio a definitivo) se non per interventi di somma urgenza.
-

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 19/02/2018

Contributi statali per OO.PP.

Domanda

Domani (20/02/2018) scade la possibilità di richiesta dei contributi statali per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio: quali enti possono accedere? Quali sono le modalità per farvi richiesta?

Risposta

a cura di Marco Terzi

Il quesito si riferisce ai contributi statali stanziati dalla Legge di bilancio 2018 (l. 205/2017) a favore dei soli comuni nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Si tratta di un'opportunità sicuramente interessante finalizzata, così afferma la legge, alla realizzazione di interventi riferiti ad **opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**.

Restano esclusi dalla possibilità di accedere ai contributi solamente i comuni che abbiano già beneficiato delle risorse di cui all'art.1, comma 974 della l. 208/2015 (contributi relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia). Sono altresì esclusi tutti gli enti locali diversi dai comuni.

L'intervento da realizzare può essere interamente finanziato dal contributo, ovvero, solo parzialmente finanziato da quest'ultimo, ad integrazione di un parziale finanziamento realizzato con altre risorse (proprie o di terzi). Sono invece espressamente esclusi gli interventi integralmente finanziati da altri soggetti. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere, purché rientranti fra quelle indicate dal comma 853 della legge e può chiedere contributi per un importo complessivo non superiore a 5.225.000,00 euro.

Con d.m. 29 gennaio 2018, il Ministero dell'Interno ha definito le modalità per presentare la richiesta di contributo. La richiesta va effettuata utilizzando il modello allegato al decreto stesso per il tramite del sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, all'interno dell'Area Certificati, ovvero l'area TBEL a cui si accede con le medesime modalità e credenziali che si utilizzano per l'invio dei certificati al bilancio ed al rendiconto. Tutta la documentazione è disponibile sul sito al seguente indirizzo web: <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/decreto-29-gennaio-2018>. Le istruzioni per la compilazione del modello sono disponibili sempre sul medesimo sito internet nel Comunicato del 29 gennaio 2018 al seguente indirizzo: <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-gennaio-2018-1>. Inoltre il Ministero nei giorni scorsi ha pubblicato una serie di risposte a vari quesiti formulati dai comuni, reperibile al seguente indirizzo: <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie>.

All'art. 4 il decreto elenca le cause di esclusione dalla procedura di richiesta di contributo. Fra queste vi è il mancato inserimento dell'opera in uno strumento programmatico dell'Ente. E' pertanto necessario che l'opera (munita di CUP, non è

invece previsto un livello minimo di progettazione) sia **inserita all'interno del Piano triennale delle opere pubbliche ovvero all'interno del DUP**. Qualora questi strumenti siano stati adottati senza averne previsto l'inserimento, sarà necessario adottare apposita variazione entro il termine per deliberare il bilancio di previsione (31/03). La stessa, in caso di ottenimento del contributo, dovrà essere affidata entro otto mesi dall'approvazione del decreto interministeriale di attribuzione.

Da ultimo risulta opportuno sottolineare che si deve prestare massima attenzione ai tempi: la richiesta di contributo per l'anno in corso dovrà essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24:00 di domani (20/02/2018).

Quesito del 26/02/2018

Trasmissione telematica spese frequenza nido

Domanda

Il mio ente, ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.p.r. 633/72, ha optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, e quindi, relativamente al servizio asilo nido, non emette fattura e non registra gli incassi delle rette. Devo comunque adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido pagate dai genitori? Nel caso affermativo devo indicare anche il codice fiscale del genitore che ha sostenuto la spesa?

Risposta

a cura di Paolo Lucchini

Il Decreto Ministeriale 31/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6/01/2018, ha disposto l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese relative alle rette **pagate** dai genitori per la frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati di cui all'art. 70 della legge 28/12/2001, n° 448) da parte dei figli.

A partire da quest'anno, quindi, gli enti pubblici che gestiscono il servizio asilo nido devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione contenente le informazioni relative alle spese di frequenza, **sostenute dai genitori**, nel corso dell'anno precedente.

Si precisa che devono essere comunicati anche i dati dei **rimborsi** delle rette erogati nell'anno precedente. In questo caso, deve essere indicato anche l'anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Ciò premesso, si evidenzia che nel Decreto Ministeriale non si fa nessun riferimento al documento fiscale che certifica la spesa, ma solamente al fatto che la spesa sia stata sostenuta (pagata) dal genitore.

Ne consegue che la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, deve essere effettuata anche dagli enti che hanno optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, prevista dall'art. 36 bis del Dpr 633/72.

Relativamente all'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, il provvedimento n° 34419, del 9 febbraio 2018, ha stabilito che tale dato è obbligatorio a partire dalle spese sostenute nel 2018. Per le spese relative al 2017 è possibile indicare l'indisponibilità del codice fiscale, indicando il codice "1" nel campo "soggetto che ha sostenuto la spesa".

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI E LE MISURE ALTERNATIVE

di Roberta Zirelli

La rotazione del personale è strumento di fondamentale importanza in materia di prevenzione della corruzione: già la riforma Brunetta (d.lgs.150/2009) modificando l'art. 16, comma 1, lett. l-*quater*, del d.lgs. 165/2001, introduceva la rotazione come provvedimento dirigenziale, motivato, da attivare per la gestione del personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Successivamente, la legge anticorruzione (l. 190/2012), stabiliva che, nei settori maggiormente a rischio, la rotazione di dirigenti e funzionari deve essere applicata in via ordinaria.

Nel tempo, quindi, si sono configurate due tipologie di rotazione, quella ordinaria di cui ci occuperemo oggi, e quella straordinaria.

La rotazione straordinaria del personale (dirigenziale e non) in attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*) del d.lgs. 165/2001 e del Paragrafo 7.2.3 del PNA 2016, è prevista come misura di carattere eventuale e cautelare, da applicarsi con provvedimento del dirigente o del RPCT nelle ipotesi in cui si verifichino fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare che richiedano l'attivazione di idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

La rotazione ordinaria del personale, invece, è considerata quale **misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa**, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Infatti, l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate, con comportamenti che si pongono in contrasto con il principio di imparzialità e di parità di condizioni.

Esaminiamo nello specifico la disciplina della rotazione secondo la legge anticorruzione:

- l'art. 1, comma 4, lettera e), assegna all'ANAC il compito di definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- l'art. 1, comma 5, lettera b), prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono all'ANAC procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;

- infine, l'art. 1, comma 10, lettera b), stabilisce che il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Tali norme fissano i seguenti principi:

1. la rotazione, potenzialmente riferita a tutto il personale, è obbligatoria solo per gli operatori assegnati agli uffici che, a seguito dei processi di valutazione e ponderazione dei rischi, risultino essere maggiormente esposti ai rischi corruttivi;
2. la rotazione dev'essere effettiva, in quanto il RPCT con i dirigenti / responsabili dei servizi deve verificarne in concreto l'effettività, condizione in presenza della quale, in caso di commissione all'interno dell'ente di un reato di tipo corruttivo, si può escludere la responsabilità del RPCT.
3. la necessità della formazione, per far acquisire ai dipendenti competenze professionali anche di tipo trasversale, al fine di rendere fungibili le funzioni in una pluralità di ambiti lavorativi. La formazione costituisce una modalità di arricchimento del bagaglio professionale del pubblico dipendente e di efficienza dell'organizzazione degli uffici. A fini formativi possono anche essere previsti opportuni periodi di affiancamento del personale più specializzato a cui sono affidate mansioni di responsabilità.

Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016 – delibera n. 831 del 3 agosto 2016) l'ANAC fornisce importanti indicazioni in merito alla disciplina della rotazione degli incarichi. Ribadisce che, per avere efficacia preventiva, nei contesti particolarmente esposti a rischio, deve essere considerata strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, accompagnato da percorsi di formazione che consentano la riqualificazione del personale.

Non deve avere natura emergenziale o valenza punitiva: come misura ordinaria di gestione e utilizzo delle risorse umane, costituisce anche un valido strumento per la formazione del personale.

L'obbligo di rotazione, è potenzialmente esteso a tutto il personale, oltre che ai dirigenti anche ai funzionari e responsabili dei procedimenti; pertanto, dovrebbe incidere significativamente sull'organizzazione degli enti locali, modificando prassi e abitudini consolidate tendenti a favorire il fenomeno corruttivo.

1. Attuazione.

Purtroppo, negli enti di medie e piccole dimensioni, esistono problematiche organizzative che di fatto non rendono possibile un'effettiva rotazione del personale, in particolare di quello apicale, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti ai servizi erogati.

Soprattutto in contesti caratterizzati da ridotte dimensioni degli uffici e del numero esiguo di dipendenti, la rotazione è oggettivamente di difficile, se non di impossibile attuazione e non può essere applicata in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative.

L'ANAC, già con delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, formulando importanti orientamenti in tema di rotazione del personale nelle amministrazioni pubbliche, rilevava l'esistenza dei seguenti limiti alla rotazione ordinaria del personale:

- a) **vincoli di natura oggettiva**, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si possono applicare misure di rotazione che comportino la sottrazione di competenze professionali specialistiche (infatti, in caso di posti che presentano caratteristiche di infungibilità non è possibile conferire incarichi a soggetti privi delle

competenze necessarie). La rotazione non deve pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa e la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti;

- b) **vincoli di natura soggettiva**, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti coinvolti nei processi di rotazione (es: permessi riconosciuti ai sensi della l. 104/1992, del d.lgs. 151/2001 ed ai diritti sindacali). Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione (prestigio, imparzialità, funzionalità) con i diritti dei lavoratori.

Detti vincoli, tuttavia, non esimono le amministrazioni dall'obbligo di adottare misure idonee ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia **il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione**.

La disciplina particolare della rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che potranno adeguare la misura alla concreta situazione organizzativa dei propri uffici.

Tale autonomia deve essere esercitata attraverso la definizione di criteri e limiti della rotazione, previsti in un atto di indirizzo e comunicati preventivamente alle organizzazioni sindacali, che potranno presentare osservazioni e proposte, senza introdurre alcuna fase di negoziazione in materia.

In concreto, i criteri vanno indicati nel PTPCT e la rotazione deve essere realizzata, come già detto, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti nell'ente.

Il PTPC deve definire in modo chiaro e trasparente i seguenti criteri fondamentali:

- a) **l'individuazione degli uffici interessati dalla rotazione**, sono quelli più esposti al rischio corruttivo. In via prioritaria, è in questi uffici che la rotazione degli incarichi deve essere effettivamente utilizzata. Ovviamente, anche in settori non identificati a priori è possibile avallarsene, ricorrendone i presupposti, ma la rotazione intesa come misura ordinaria e programmata nel PTPC deve essere strettamente connessa all'identificazione delle aree a maggior rischio;
- b) **le caratteristiche della rotazione (funzionale o territoriale)** la rotazione potrà essere programmata all'interno e all'esterno degli uffici dirigenziali, individuando le funzioni oggetto di rotazione con particolare riferimento a quelle direttive e a quelle più a contatto con il pubblico. La rotazione esclusiva delle sole funzioni dirigenziali in assenza di presupposti pianificatori ed organizzativi (formazione e adeguati periodi di affiancamento), potrebbe determinare che i dirigenti che non hanno ancora maturato le competenze e l'esperienza diventino eccessivamente dipendenti dall'esperienza consolidata in capo a funzionari esperti. In questi casi, sarebbe opportuno pensare a una rotazione su base territoriale, tra funzioni analoghe, e non solo aziendale. Ovviamente, la rotazione territoriale è misura applicabile solo in contesti di dimensioni rilevanti. In ordine all'individuazione delle funzioni oggetto di rotazione, l'Anac ha rilevato che l'esclusione dei dirigenti/responsabili è in contrasto con l'articolo 1, comma 4, lett. e), della legge 190/2012. Infatti, la disposizione individua proprio nella dirigenza (o nei responsabili, per gli enti senza dirigenza), i funzionari da fare ruotare prioritariamente ai fini della prevenzione della corruzione, in considerazione dei poteri di decisione e adozione di atti di amministrazione e gestione che la disciplina vigente riserva alla loro competenza.
- c) **la periodicità** in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione. Il piano triennale deve fissare anche i tempi della rotazione. S'è detto prima del condizionamento della dimensione della struttura, variabile fondamentale della misura della rotazione. In un'ottica di programmazione, è legittima la decisione di applicare la rotazione prima in alcuni settori dell'ente e solo successivamente negli altri secondo un piano prestabilito. In particolare, la rotazione può essere programmata **su base pluriennale**, applicando il **principio di gradualità**, con attività di **monitoraggio e verifica** anche in sede di Relazione annuale.

La predeterminazione dei criteri esclude il rischio di fenomeni di demansionamento e pratiche di *mobbing* giustificate in nome della rotazione, ma dettate al solo fine di spostare dirigenti o funzionari scomodi dal proprio settore di competenza.

Nelle realtà organizzative di rilevanti dimensioni si suggerisce di:

- ricorrere a procedure di selezione delle posizioni organizzative che garantiscano trasparenza e imparzialità nel conferimento e nella rotazione degli incarichi, escludendo il rinnovo più di una volta e per periodi limitati;
- prevedere la rotazione anche del personale che cura l'istruttoria delle pratiche o in contatto con il pubblico, nello stesso ufficio o in uffici diversi.

Negli enti di ridotte dimensioni è il PTPCT che, eventualmente, deve in modo puntuale dare conto delle condizioni che non rendono possibile, nel triennio di validità del Piano, procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione, tenuto conto dei vincoli oggettivi e soggettivi esistenti.

Si consiglia di dare motivata evidenza della situazione della dotazione organica rilevando:

- quali e quante sono le strutture apicali previste nello schema organizzativo dell'ente;
- la carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali che consentano di applicare un sistema di rotazione senza arrecare pregiudizio all'efficienza, in quanto, ogni responsabile deve possedere specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato;
- l'assenza, normalmente, di più dipendenti in possesso di analoga qualificazione specialistica (scolastica e professionale).

2. Le misure alternative.

Se non si effettua la rotazione (quasi impossibile da prevedere negli enti di piccole dimensioni), motivate adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto, le amministrazioni dovranno indicare le misure alternative da applicare.

Come già detto, bisogna evitare che il personale abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione entrate, eccetera).

In particolare, dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano effetto analogo a quello della rotazione, ad esempio, attraverso il **potenziamento delle trasparenza** e attraverso la **condivisione** con altri soggetti delle varie fasi procedurali (es. con l'affiancamento di altri funzionari, con la suddivisione delle attività di istruttoria con quelle del provvedimento finale).

Tra le misure alternative alla rotazione, l'ANAC suggerisce la c.d. "segregazione di funzioni": tale misura, attuabile nei processi decisionali composti da più fasi e livelli (ad esempio nel ciclo degli acquisti, distinguendo le funzioni di programmazione e quella di esecuzione dei contratti), l'applicazione di questo principio risulterebbe efficace per incoraggiare il controllo reciproco.

Nei casi di processi decisionali brevi, come, ad esempio, quelli relativi ad attività ispettive, incarichi legali, incarichi all'interno di commissioni di selezione ecc., si ritengono applicabili misure di rotazione da attuarsi anche all'interno di albi opportunamente istituiti.

Ancora, la separazione delle diverse fasi procedurali, ad esempio con l'attribuzione formale della responsabilità istruttoria a soggetto diverso da quello responsabile ad adottare il provvedimento finale, evitando che su un medesimo soggetto si concentrino in via esclusiva mansioni e attività.

Inoltre, è consigliabile l'intensificazione dell'azione di trasparenza prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori, nella sezione *web Amministrazione trasparente*, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, realizzando, nel contempo, una sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedimentali.

In questo senso nel provvedimento finale emesso dal responsabile di settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Infine, la condivisione dei procedimenti tra più funzionari, come attività propedeutica alla rotazione, può essere attuata incentivando la sostituzione reciproca in caso di breve o prolungata assenza.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 20/02/2018

Responsabile protezione dati (Data Protection Officer)

Domanda

Nel nostro ente abbiamo cominciato a ragionare sul nuovo Regolamento Europeo sulla *privacy*, a cui occorre dare attuazione entro il 25 maggio 2018. Guardando le novità ci siamo imbattuti nel responsabile per la protezione dei dati. Si possono avere ulteriori informazioni su questa nuova figura?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

Senza alcun dubbio, una delle principali novità del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation* - Regolamento UE 2016/679) è l'obbligo – non previsto prima in Italia - di individuare e nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD). La designazione del RPD è obbligatoria quando *“il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*.

Le Pubbliche amministrazioni devono, quindi, individuare e nominare una persona esperta di legislazione e pratiche relative alla protezione dei dati, che avrà il compito di assistere colui che li controlla (titolare del trattamento) o li gestisce (responsabile del trattamento), al fine di verificare l'osservanza interna al regolamento.

In particolare il RPD (o DPO - *Data Protection Officer*, in lingua inglese) dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **requisiti professionali**, intesi come **competenze specialistiche**, su normative anche amministrative e pratiche di gestione dati, e **capacità di adempiere ai propri compiti**, intese come capacità di relazionarsi; informare e formare;
- **compiti**, tra cui informare e consigliare i responsabili del trattamento sul rispetto del Regolamento europeo, verificare la corretta esecuzione degli adempimenti, fornire dei pareri, qualora richiesti, essere referente per gli interessati, essere referente per il Garante *privacy*, verificare la corretta tenuta dei registri, vigilare sugli obblighi di formazione delle varie figure coinvolte;
- **inquadramento**, inteso come **personale interno** in possesso dei requisiti, anche nella forma della gestione associata tra più enti o **contratto esterno** (affidamento appalto di servizio) con soggetto privato. Si ritiene la figura possa svolgere altri incarichi e mansioni nell'ente o svolgere lo stesso incarico in più enti, purché non in situazione di conflitto d'interessi;
- **indipendenza**. Allo stesso dovrà essere garantita: la non rimozione dall'incarico, salve l'ipotesi di giustificato motivo; il divieto di penalizzazione; il contatto diretto coi massimi vertici dell'ente ai quali solamente riferisce l'esito della sua attività. Inoltre, dovrà agire in posizione di **autonomia**, avendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie, logistiche ed umane, con accesso ai dati e ai trattamenti, e dovrà poter **mantenere la competenza specialistica**, con obbligo di formazione e aggiornamento permanente.

Da ultimo, si segnala la necessità di pubblicare, nel sito *web*, i dati di contatto del RPD (indirizzo postale; email; telefono), nonché l'obbligo di comunicare i dati del RPD al Garante della *privacy* e a tutto il personale.

A completamento informativo, si mette a disposizione uno *Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)*, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, da adottarsi, in tutte le pubbliche amministrazioni, entro il 25 maggio 2018.

L'allegato è scaricabile dall'archivio riviste del sito di Publika: archivio.publika.it

Quesito del 27/02/2018

Verifica situazione patrimoniale e reddituale

Domanda

Siamo un comune senza figure dirigenziali, con posizioni organizzative di categoria D, nominate dal sindaco. Si chiede se le P.O. debbano consegnare la loro situazione reddituale e patrimoniale all'ente e con quale frequenza?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

Negli enti senza dirigenza, l'obbligo previsto dall'art. 13, comma 3, del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", si applica al segretario comunale e alle posizioni organizzative, nominate ai sensi dell'art. 109, comma 2, del TUEL, dal sindaco. L'equiparazione delle P.O. degli enti senza dirigenti, alle figure dirigenziali è prevista dal comma 1, del medesimo art. 13.

Si ricorda che gli obblighi di comunicazione riguardano i seguenti dati:

- a) le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
- b) la dichiarazione se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- c) le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Tale obbligo si esercita secondo due distinte tempistiche:

- 1) prima di assumere le funzioni;
- 2) con cadenza annuale, secondo i termini che saranno meglio definiti nel Codice di comportamento di ente (di norma, si stabilisce un termine dalla data ultima di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi).

I dati, di norma, vengono trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente e vengono conservati nel fascicolo individuale, tenuto presso il servizio personale.

I dati e le informazioni, al momento attuale, **non vanno mai pubblicati** nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, stante la sospensione imposta dall'ANAC con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017, rubricata: "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN".

Negli allegati a questo numero della rivista è disponibile un fac-simile di modello per la comunicazione dei dati alla propria amministrazione, da parte delle P.O. L'allegato è scaricabile dall'archivio riviste del sito di Publika: archivio.publika.it

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE "SEMPLIFICATE"

a cura di Stefano Usai

Con il **parere n. 361 del 12 febbraio 2018**, la commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata sullo schema di linee guida n. 4 dell'ANAC in tema di acquisizioni con l'utilizzo delle procedure semplificate (art. 36 del codice).

Uno degli aspetti di maggior rilievo pratico – considerata l'attuale impasse in giurisprudenza – attiene alle implicazioni del rispetto del principio della rotazione.

Laddove il principio venga applicato in modo "ortodosso" e rigoroso il rischio è che non si attui una concreta concorrenza sull'aggiudicazione della commessa.

Si pensi alla sola ipotesi in cui in un procedimento ad inviti non vengano ammesse le manifestazioni di interesse del pregresso affidatario e di chi alla precedente procedura (per l'acquisizione di un prodotto uguale o analogo) sia stato solamente invitato.

Un approccio di questo rigore riduce il numero di preventivi che possono essere presentati per l'aggiudicazione dell'appalto. Altro aspetto, che non deve essere sottovalutato, è che stante la difficoltà interpretativa delle attuali disposizioni – e di quanto chiarito nelle attuali linee guida n. 4 dell'ANAC in tema di affidamento nel sotto soglia comunitario (l'ambito riconducibile in sostanza all'articolo 36 del codice dei contratti) – si creano situazioni di disparità di trattamento tra RUP che applicano una concezione rigorosa del principio e tra RUP che invece applicano in modo differente le disposizioni in argomento.

1. L'attuale giurisprudenza.

L'attuale giurisprudenza risulta ora orientata nel senso di escludere la possibilità di re-invitare il pregresso affidatario al procedimento di "gara" (per l'acquisizione della stessa o analoga commessa), in questo senso il **TAR Calabria Catanzaro sez. II del 10/1/2018 n. 73** nella cui sentenza si legge che *"La circostanza che la ricorrente abbia effettuato il servizio nell'anno precedente giustifica da sola il mancato invito, in virtù del principio di rotazione di cui all'art 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che, in quanto norma speciale per le gare sotto soglia, prevale sulla normativa generale in materia di appalti pubblici (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2016 n. 1906; T.A.R. Friuli Venezia - Giulia 4 ottobre 2016 n. 419). Deve, pertanto, ritenersi escluso l'obbligo per la stazione appaltante di invitare l'operatore uscente, trattandosi viceversa di una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima*

partecipazione ed in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno. In altre parole, solo ove l'Amministrazione si determini ad invitare anche il precedente gestore, essa è tenuta a motivare circa le ragioni di mancato contrasto con il principio di rotazione" (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 9 giugno 2016 n. 372)".

E posizioni, non proprio intermedie ma che tendono a far prevalere l'aspetto della concorrenza sulla rotazione che, infine, viene ad avere un rilievo meramente servente rispetto alla prima.

In questo senso, tra le più recenti, il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza del 9 febbraio 2018 n. 380 ha precisato che pur vero che l'art. 36, comma 2, lettera b), del codice, prevede il rispetto, fra gli altri criteri, di un criterio *"di rotazione degli inviti"*, parimenti non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile.

E sul punto, ancora, in sentenza si legge che a tal riguardo il TAR Toscana, sez. II, 12.6.2017, n. 816, ha evidenziato che il principio di rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi l'estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, e TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: *"per unanime giurisprudenza seguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981)".*

2. I rilievi critici dell'ANAC (espressi nella relazione tecnica e nello schema di linee guida).

La stessa autorità anticorruzione – con lo schema di linee guida n. 4 adeguato alle modifiche codicistiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017 – ha evidenziato alcuni profili critici della rotazione intesa in senso rigoroso sia nei confronti dell'affidatario che, già conoscendo che non potrà competere per la nuova procedura ad inviti, potrebbe essere indotto ad eseguire una prestazione non perfettamente conforme ai *desiderata* della stazione appaltante.

Allo stesso modo i soggetti già invitati al pregresso procedimento *"semplificato"* risulterebbero eccessivamente penalizzati nel caso in cui non potessero essere re-invitati ad un procedimento in deroga (rispetto alla classica gara pubblica) per l'affidamento di una commessa uguale o analoga.

Da qui la (prevista) modifica delle linee guida n. 4 – tra le diverse – dirette a mitigare il rigore della rotazione consentendo al RUP, oltre che alla possibilità di esperire un procedimento ad evidenza pubblica a cui, evidentemente, la rotazione non si applica, la possibilità di non imporre la rotazione nel caso di avviso pubblica aperto al mercato senza limiti di partecipazione. In questo caso, la stazione appaltante può invitare alla procedura ogni soggetto (in possesso ovviamente dei requisiti prescritti dal codice e di quelli richiesti specificatamente dall'amministrazione aggiudicatrice) che abbia manifestato interesse a partecipare alla competizione.

Fermo restando le eccezioni sul riaffido diretto se non previa adeguata motivazione. I suggerimenti dell'ANAC sono stati, in sostanza, valutati positivamente nel parere del Consiglio di Stato come si vedrà più avanti.

3. La mitigazione della rotazione.

Pur riscrivendo i paragrafi 3.6 e 3.7 dello schema di linee guida, la commissione speciale (incaricata dal Consiglio di Stato) si esprime favorevolmente sulle mitigazioni ipotizzate dall'autorità anticorruzione

Ribadito pertanto, come sia *“dirimente rilevare che l'art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva, che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento non solo del gestore uscente, ma anche dei soggetti invitati nella precedente procedura”*, si sottolinea come risulti *“ragionevole differenziare, come già rilevato da questo Consiglio nel parere n. 782/2017 reso sullo schema di “decreto correttivo” del Codice, il trattamento dell'invitato non affidatario rispetto a quello riservato al gestore uscente; e ciò in quanto le semplici occasioni di partecipazione alla selezione si risolvono, per l'operatore economico, in un mero contatto con la stazione appaltante e non rappresentano certo una occasione per il sorgere o il consolidarsi di legami contrattuali e professionali con la struttura della stessa stazione appaltante”*.

Secondo il collegio pertanto, è corretto, pertanto, distinguere tra la situazione del contraente uscente (per una acquisizione della stessa o analoga commessa) da quella del soggetto solo invitato alla precedente competizione (e non risultato aggiudicatario).

In quest'ultimo caso, si legge nel parere in commento - *“è stata colta dall'Autorità”* l'esigenza di un approccio meno severo, *“prevedendo nella bozza di Linea guida in questione la “possibilità del reinvio” previa “motivazione della stazione appaltante”, fondata sulla “ragionevole aspettativa dell'idoneità dell'operatore”; sì che quest'ultima assurge in tal caso ad elemento base della valutazione dell'Amministrazione, laddove, come s'è visto, per il contraente uscente essa resta comunque subordinata alla necessaria, preliminare, considerazione delle caratteristiche del mercato di riferimento”*.

4. L'esclusione del pregresso affidatario.

La commissione ritiene che *“L'esclusione debba operare con riferimento alle successive aggiudicazioni dello stesso genere (cfr.. Cons. St., V, n. 4142/2017, cit.), o, meglio, aventi lo stesso oggetto, sì da essere applicabile, come enunciato sul punto nella relazione AIR in considerazione, “in caso di commessa identica o analoga a quella di cui trattasi”*.

Fermo restando che la locuzione (“analoga”) *“necessita tuttavia di specificazioni in relazione al possibile diverso oggetto del contratto cui si riferisce”*.

Non solo, la rotazione potrebbe essere veicolata *“all'interno di fasce di valore degli affidamenti, la cui completa e dettagliata disciplina viene opportunamente devoluta alla potestà regolamentare delle stazioni appaltanti ed alla discrezionalità tecnicoamministrativa, che in essa classicamente si dispiega”*.

5. Le eccezioni.

Nello schema di ribadisce che il riaffido diretto (o il re-invito) al pregresso aggiudicatario ha carattere eccezionale e pertanto il RUP deve indicare una motivazione esaustiva da inserire nella determina a contrattare oppure – in caso di affidamento diretto – nella determina di affidamento.

In questa sezione, oggettivamente, si introduce un approccio differente dell'ANAC rispetto alle linee guida n. 4/2016 (ancora in vigore).

Come si evince dal testo sotto riportato, nelle attuali linee guida si potrebbe ipotizzare che il riaffido diretto – e quindi nell'ambito dei 40 mila euro – possa avvenire sia nel caso di assenza di alternativa ma anche nel caso in cui il pregresso affidatario si sia distinto nella esecuzione del precedente contratto e proponga un prezzo competitivo.

Nella formulazione contenuta nello schema si chiarisce che in realtà l'ipotesi è unica nel senso che condizione indispensabile – si direbbe la pregiudiziale – è la **carenza di alternativa del mercato ed il riaffido viene “confortato” dal fatto di essersi comportanti adeguatamente e di proporre prezzi competitivi.**

6. Come e quando si applica la rotazione e la possibilità di deroga.

Nella riscrittura (soprattutto del paragrafo 3.6 dello schema di linee guida) la commissione speciale del Consiglio di Stato conferma – sul tema della rotazione - preziose indicazioni istruttorie per il responsabile unico del procedimento.

In particolare, nel parere si legge che:

- l'applicazione del *“principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”.*
- che dal principio di rotazione discende, *“di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.*
- la **possibilità di derogare alla rotazione, evidentemente, “laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato”** oppure – questa è la novità voluta dall'ANAC nelle ipotesi in cui *“in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.*

Con riferimento alle “fasce” di importo, la commissione precisa che *“il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici”.*

Una deroga specifica, inoltre, – ma senza prescindere da una previa motivazione – è possibile negli affidamenti di importo inferiore ai **mille euro** (sempre si tratti di commesse identiche o analoghe altrimenti, come detto, la questione non si pone).

La motivazione andrà chiarita, evidentemente, nella determinazione di affidamento.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 14/02/2018

La proroga del contratto

Domanda

È possibile avere una sintesi delle prerogative connesse con la proroga del contratto?

Risposta

a cura di Stefano Usai

Il nuovo codice dei contratti – per la prima volta – disciplina la fattispecie della proroga come opzione di prosecuzione del contratto delineandone i caratteri essenziali che esigono l'attento rispetto da parte del RUP per evitare un affidamento illegittimo.

Il comma 11 dell'art. 106 prevede espressamente che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*.

Da quanto, sotto il profilo istruttorio, si deve desumere:

- a) che un differimento del termine di scadenza del contratto deve essere preventivamente fissato già in fase di bando/lettera di invito e che il relativo “costo” deve essere compreso nella base d'asta per evitare l'elusione delle norme del sopra soglia comunitario. Si pensi al caso non infrequente in cui sommando base d'asta (relativa alla durata ordinaria dell'appalto) ed il costo della proroga – al netto dell'IVA - la cifra complessiva risulti pari o superiore ai 40 mila euro. In tale ipotesi il RUP non potrà suggerire l'affidamento diretto ai sensi della lett. a) comma 2, art. 36 ma, al massimo – fatta salva la possibilità dell'evidenza pubblica – l'ipotesi successiva ad inviti (lett. b) comma 2, art. 36);
- b) la previsione nel bando/lettera di invito, non dà luogo ad alcun “diritto” per l'affidatario ma semplicemente ad una aspettativa nei confronti della quale il RUP – la stazione appaltante – deve tenere un comportamento corretto comunicando all'appaltatore l'intenzione o meno di prorogare (in caso di necessità) secondo tempistica fisiologica (non attendere mai l'imminenza della scadenza);
- c) riguarda alla previsione espressa dell'opzione proroga non si pone – evidentemente – alcun problema di rotazione in quanto l'affidatario, nell'aggiudicarsi l'appalto, si è aggiudicato anche la possibilità dell'estensione;
- d) la proroga deve essere temporalmente limitata all'espletamento della nuova gara ed al “reperimento” del nuovo affidatario, pertanto ben difficilmente si potrà ammettere una proroga di durata annuale o addirittura reiterata. Il tempo della durata della proroga andrà proporzionato al tipo di procedimento che il RUP intende avviare. In base all'esperienza si ritiene che una proroga non possa andare oltre i 3 o 4 mesi. Può essere tollerabile una previsione di proroga per un massimo di 6 mesi dalla scadenza del contratto. E' chiaro – pur nella consapevolezza che le implicazioni pratiche sono tantissime anche a causa di carenza negli organici – che il RUP si deve attivare per

evitare uno “sforamento” dei termini di durata del contratto ed in ogni caso aggiudicare entro e non oltre il periodo di proroga.

Particolare attenzione occorre porre sull’inciso finale della norma a memoria del quale in caso di prevista proroga “il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

Questa indicazione deve essere chiaramente esplicitata nel bando/lettera di invito anche se – a parere di chi scrive - non si può affatto ritenere che il contraente sia obbligato ad eseguire la richiesta di proroga. Si pensi al caso di un rapporto contrattuale biennale e a prezzi che, oggettivamente, sono diventati insostenibili per il contraente. Pare logico pensare che innanzi ad una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta, l’affidatario possa declinare la proposta (non potendo al contempo avere un aumento dei prezzi circostanza che integrerebbe una ipotesi di affidamento diretto e non di continuazione del rapporto contrattuale).

Proprio per evitare che la stazione appaltante si trovi in difficoltà nell’assicurare la prestazione è necessario che la richiesta di utilizzazione del periodo di proroga, il RUP la espliciti in maniera chiara nel momento in cui si renda conto che non è possibile concludere la nuova gara ed avere il nuovo affidatario entro i termini di scadenza (originaria) dell’affidamento.

Al di fuori della disposizione normativa delineata non si può parlare di proroga – in senso tecnico – ma, caso mai, di un affidamento diretto (o con procedura negoziata senza pubblicazione di bando) che dovrà rispettare le norme codicistiche non ultimo, il RUP si dovrà porre la questione della rotazione.

Quesito del 21/02/2018

RUP e avviso pubblico a manifestare interesse

Domanda

In relazione ad una procedura di aggiudicazione del servizio – attraverso l'utilizzo della procedura negoziata semplificata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), trattandosi di servizio sottosoglia – risulta che l'avviso a manifestare interesse è stato firmato dal RUP che non è responsabile del servizio.

Gli atti conseguenti, invece (in particolare l'impegno di spesa, gli inviti, ecc.), sono stati adottati dal responsabile del servizio. Un appaltatore ha segnalato la discrepanza (avviso a manifestare interesse firmato dal RUP e lettere di invito firmate dal dirigente/responsabile del servizio) chiedendo l'annullamento degli atti per illegittimità dell'avviso firmato da soggetto incompetente. Si potrebbe avere un chiarimento su quale comportamento amministrativo sarebbe opportuno adottare?

Risposta

a cura di Stefano Usai

Gli atti a valenza esterna - ed è questo anche il caso dell'avviso pubblico a manifestare interesse – devono essere firmati dal soggetto che detiene la prerogativa gestionale (in quanto dirigente o responsabile del servizio - negli enti privi di dirigenti con funzioni attribuite con decreto del capo dell'amministrazione).

Nel caso in cui il RUP non coincida con il dirigente/responsabile del servizio, non può adottare, quindi, atti a valenza esterna così come già chiarisce la l. 241/90 nell'art. 6, lett. e) per cui il responsabile del procedimento *"adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione"*.

Questo al netto delle ipotesi in cui l'ANAC ammette – ma solo nell'ambito del procedimento di gara - che il RUP anche non dirigente e non responsabile del servizio possa adottare alcuni atti limitati al procedimento quali l'ammissione alla gara e le esclusioni. Ma si tratta delle eccezioni.

L'avviso di gara non è altro che atto omologo al bando di gara pertanto deve essere firmato dal responsabile del servizio.

Per completezza è bene annotare – e ciò appare utile per il caso in esame – che la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di ratificare l'atto adottato per incompetenza. Ratifica che, evidentemente, è in grado di sanare l'illegittimità.

Questo caso è stato affrontato, in tempi recenti, dal **Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, con la sentenza del 12 ottobre 2017 n. 279.**

E' sicuramente utile il ragionamento espresso dal giudice in merito alla incompetenza del RUP ad adottare l'avviso pubblico di gara.

Per effetto della ratifica, come si diceva, risultava sanata l'illegittimità, il giudice, quindi, concentra la propria attenzione proprio sull'atto adottato dal dirigente che ha l'effetto - si puntualizza in sentenza - di sanare il vizio di incompetenza (cfr. Tar Firenze sez. III 13 gennaio 2015 n. 25).

La volontà di eliminare il vizio di legittimità, infatti, emerge dalle espressioni utilizzate **nella determinazione (l'atto di ratifica) che conteneva** *"il riferimento espresso all'atto ratificato e all'autorità che lo ha adottato, nonché, attraverso l'uso del termine approvazione"* è apparsa *"evidente la volontà di eliminare il vizio di incompetenza"*.

Non solo, nell'atto di ratifica del responsabile del servizio - dotato delle prerogative gestionali - risultavano anche *"menzionate [...] le medesime ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l'adozione dell'atto ratificato nonché la volontà di produrre i medesimi effetti (cfr. Consiglio di Stato sez. V 22 dicembre 2014 n. 6199)"*.

Le ragioni di interesse pubblico, evidentemente, faranno riferimento all'esigenza di assicurare una economia di atti e di procedimento nonché all'interesse della stazione appaltante ad aggiudicare la gara visto che nessun danno concreto è stato arrecato agli appaltatori.

E' chiaro che l'adozione di un atto da parte di un soggetto incompetente, in realtà, potrebbe creare danno soprattutto a chi lo adotta - se non venisse ratificato - e di riflesso viene lesa l'aspettativa dell'appaltatore (a chi esegue la prestazione? da chi dovrebbe essere pagato ecc).

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

LA POTESTÀ ROGATORIA DEL SEGRETARIO COMUNALE E LA RETTIFICA UNILATERALE

di Enrico Pilotto

Il Segretario Comunale esercita, tra le varie funzioni a lui affidate dalla normativa, quella di ufficiale rogante. È comunemente ritenuto l'ufficiale rogante per antonomasia, dopo i notai.

La fonte normativa è l'art. 97 del Testo Unico enti locali il quale ci ricorda che il segretario comunale *"roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"*.

1. La funzione di ufficiale rogante.

La capacità rogatoria risulta notevolmente ampliata con la riforma del 1997 senza subire alcun limite sulla tipologia di contratti, scritture private ed atti unilaterali se non quella che l'ente ne sia parte per i primi e che ne abbia un interesse per le ulteriori fattispecie.

Senza addentrarci su quale significato vada attribuito alla locuzione *"nell'interesse dell'ente"* andremo a verificare la possibilità dello stesso di correggere errori materiali su atti rogati senza dover riconvocare le parti e ripercorrere lo stesso iter adottato per l'atto originario.

Quest'ultima cosa infatti può rilevarsi di difficile od impossibile attuazione se le parti non sono rintracciabili o per qualsiasi altro motivo non si riesca a riconvocarle.

Nell'esercizio della funzione rogatoria, il segretario Comunale, al pari degli altri ufficiali roganti delle pubbliche amministrazioni deve osservare le norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili (articolo 96 del regolamento 23 maggio 1924 n. 827).

Secondo il Consiglio Nazionale del notariato (Formalità degli atti rogati dai segretari comunali, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 24 settembre 2002) *"le norme della legge richiamate dall'art.96 del citato regolamento n. 827, sono quelle del capo I del titolo III sulla forma degli atti notarili (articoli 47 - 60)"*.

Il titolo terzo della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913 n.89) reca disposizioni sul contenuto dell'atto pubblico, sui testimoni, sulle cause di nullità e sugli adempimenti diversi da effettuarsi a cura del notaio e anche dagli altri pubblici ufficiali roganti ai sensi del menzionato Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato legge.

Con d.lgs. 110/2010 è stato introdotto nel titolo terzo della legge notarile l'articolo 59-bis che così dispone: *“il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”*.

È data dunque la facoltà di rettificare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata contenente errori od omissioni materiali relativi ad atti preesistenti alla sua redazione.

Errore materiale è comunemente ritenuta la dimenticanza, la svista, l'errore di calcolo facilmente individuabili in relazione al contenuto dell'atto.

Dev'essere un errore di lieve entità, di scarsa rilevanza che non sia causa di nullità dell'atto (ai sensi dell'articolo 1423 codice civile l'atto nullo non è convalidabile e similmente per le sentenze ciò dispone l'articolo 130 del Codice di procedura penale). L'errore deve essere facilmente individuabile e non indurre incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto (similmente dispone per la nota di trascrizione l'articolo 2665 del Codice civile).

È un errore dimostrabile in maniera documentale e in nessun caso può essere attinente ad un vizio di formazione della volontà o interpretazioni postume di volontà delle parti (vizi questi che sono causa di annullabilità del contratto).

Non a caso l'attività del pubblico ufficiale che dispone la rettifica è identificata dalla legge come “certificazione”. Il pubblico ufficiale cioè in base a dati oggettivi ed incontrovertibili certifica l'errore o l'omissione materiale avendo a riferimento dati preesistenti all'atto e ne dispone in modo unilaterale la correzione.

Proprio perché l'attività è di tipo certificativo può essere eseguita indipendentemente da una richiesta delle parti e da un diverso soggetto rispetto alla persona che ha rogato l'atto originario.

2. La casistica.

Vediamo ora quali sono le casistiche più frequenti di rettifica:

- errore nell'indicazione dei dati catastali quando l'immobile risulti comunque individuabile univocamente (la loro mancanza non è sanabile se si tratti di fabbricati urbani in quanto causa di nullità ex art. 29 l. 52/1985);
- errore nei dati anagrafici, fiscali o nel regime patrimoniale dei coniugi quando questo non crei incertezza sull'identità dei componenti;
- errore nell'indicazione dei provvedimenti edilizi di autorizzazione (la loro mancanza non è sanabile in quanto causa di nullità ex art. 46 DPR 380-2001);
- errore di calcolo facilmente individuabile dal contenuto dell'atto.

Non è rettificabile la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica negli atti aventi ad oggetto terreno (è causa di nullità ex art. 30 DPR 380-2001)

Non è rettificabile unilateralmente la mancanza di dichiarazioni energetiche, fiscali o di altre dichiarazioni che le parti non rendano nell'atto in quanto l'attività certificativa del pubblico ufficiale non può spingersi ad integrare o rettificare la volontà delle parti.

L'atto di rettifica andrà registrato e trascritto alla stregua di ogni altro atto pubblico.

La registrazione avviene in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro).

La rettifica è eseguita “fatto salvo i diritti di terzi” e questo inciso è da leggersi anche in relazione alla priorità dell'ordine delle trascrizioni (art. 2644 codice civile) per cui se nel frattempo altri avessero acquisito e trascritto diritti avrebbero precedenza in relazione a quanto disposto nell'atto di rettifica.

Ogni qualvolta non si possa procedere alla rettifica unilaterale o sia dubbia la sua ammissibilità saranno da riconvocare le parti e procedere ad un atto rettificativo tradizionale.

3. Conclusioni.

Si conclude evidenziando che di fronte alla maggioranza di conservatorie che accettano atti unilaterali di rettifica da parte dei segretari comunali vi sono anche casi di rifiuto in base ad una interpretazione rigida del termine notaio contenuto nell'articolo 59-bis legge notarile, nonostante lo stesso appaia più volte nel capo I del titolo III della stessa legge senza che nessuno abbia mai dubitato applicarsi anche agli altri ufficiali roganti.

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 15/02/2018

Incentivi funzioni tecniche

Domanda

Nel nostro ente, alcuni dipendenti hanno chiesto l'avvio delle procedure per l'approvazione del regolamento per la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, in quanto dal 2018 non sarebbero più soggetti ai limiti sul salario accessorio. E' vera tale circostanza?

Risposta

a cura di Giulio Sacchi

La questione riferita agli incentivi per funzioni tecniche, ad oggi, risulta alquanto controversa e dibattuta. In particolare, pare opportuno un breve *excursus*:

- a seguito della riscrittura del Codice dei Contratti, ad opera del d.lgs. 50/2016, i cc.dd. "incentivi per la progettazione" sono stati disciplinati dal nuovo art. 113;
- la disposizione, per molti aspetti, si è posta in discontinuità rispetto al regime previgente, sia in riferimento alle attività incentivabili sia in relazione ai soggetti potenzialmente percettori dei compensi ivi previsti;
- in ragione di tali innovazioni, dunque, molti enti si sono chiesti se fosse ancora valido il precetto che considerava esclusi dal limite del salario accessorio i compensi erogati a tale titolo, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (con deliberazione n. 51/2011);
- in risposta ai dubbi interpretativi, infatti, è intervenuta la Sezione delle Autonomie la quale, con due successivi pronunciamenti (n. 7/2017/QMIG e n. 24/2017/QMIG), ha statuito il principio secondo cui *"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)"*;
- ciò in quanto il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice non sarebbe affatto sovrapponibile all'incentivo per la progettazione del sistema previgente. Nella specie, non si ravviserebbero i presupposti delineati dalle Sezioni Riunite per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente (oggi art. 23 del d.lgs. 75/2017), in quanto essi non andrebbero a remunerare *"prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili"* acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla PA, come risulterebbe anche dal chiaro disposto dell'art. 113, comma 3.

Questa, quindi, la fotografia al 31 dicembre 2017.

Tuttavia, sull'argomento è intervenuta la finanziaria 2018 (l. 205/2017), che al comma 526 recita *"All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»."*

Sugli effetti di tale inciso integrativo si sono già pronunciate due sezioni regionali della Corte dei Conti (Umbria, n. 14/2018/PAR e Friuli Venezia Giulia, n. 6/2018/PAR), a mente delle quali l'intervento del legislatore sarebbe dettato dalla chiara volontà di confermare che gli incentivi in discorso non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell'opera. Con l'evidente conseguenza che gli stessi non confluirebbero nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma farebbero capo al capitolo di spesa dell'appalto. Del resto, sia il comma 1 che il comma 2 dell'art 113, già disponevano che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture, dovessero trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti. Il comma 5-*bis* rafforzerebbe tale intendimento e individuerrebbe come determinante, ai fini dell'esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l'imputazione della relativa spesa sul capitolo di spesa previsto per l'appalto.

In ogni caso, con deliberazione n. 9/2018/QMIG del 09 febbraio 2018, la Sezione Puglia ha sollevato perplessità in merito a tale lettura, con richiesta di deferimento della questione interpretativa ad una delle sezioni centrali della Corte dei Conti. In via prudenziale, dunque, si consiglia di attendere l'eventuale ulteriore pronunciamento della giurisprudenza contabile, al fine di orientare correttamente le conseguenti scelte gestionali.

Quesito del 22/02/2018

Congedo neo-papà

Domanda

Ho letto che sono cambiate le regole per i congedi dei neo-papà a decorrere dall'anno 2018. Ci sono novità per i dipendenti pubblici?

Risposta

a cura di Consuelo Ziggjotto

Dal 01 gennaio 2018 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni possono essere goduti anche in via continuativa e vanno chiesti con un preavviso di 15 giorni.

Dal 2018, inoltre, il padre lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo.

La previsione è contenuta nella Legge di Bilancio 2017, all'art. 1, comma 354, e la compiuta disciplina di questo istituto è contenuta nel Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2012, che dà attuazione alla norma istitutiva della fattispecie: l'art. 24, comma a) della l. 92/2012.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha poi precisato, con nota del 20 febbraio 2013, che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, ai padri lavoratori pubblici, non è dato godere dei congedi obbligatori e facoltativi.

Il congedo facoltativo, che per l'anno 2018 è di 1 giorno, interferisce tuttavia con il congedo della madre, ed è qui che è necessario monitorare la fruizione di questo giorno anche nel pubblico impiego.

La fruizione da parte del padre del congedo facoltativo è infatti condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum* della madre.

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Demografici, Attività Produttive e PL

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento**ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018: COME SI VOTA***di Martino Conforti*

A pochi giorni dalle elezioni politiche e regionali (in Lombardia e Lazio), cerchiamo di fare chiarezza, con questo breve vademecum, riguardo alle modalità per esprimere il voto a livello nazionale e per la Regione.

1. Il nuovo sistema elettorale.

Relativamente alle elezioni politiche è stato introdotto un nuovo sistema elettorale dalla legge 3 novembre 2017, n.165, cd. *Rosatellum o Rosatellum bis*.

È stato introdotto un sistema elettorale misto:

- Componente **maggioritaria uninominale** (attribuisce circa il **37%** dei seggi): è prevista l'assegnazione di 232 seggi alla Camera (1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) nei collegi uninominali in cui è proclamato eletto il candidato più votato. (sfida diretta tra candidati);
- Componente **proporzionale plurinominale** (attribuisce circa il **61%** dei seggi): i restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale - 386 (Camera) e 193 (Senato) – vengono assegnati in collegi plurinominali (metodo proporzionale) tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento (3%-10%). Vengono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione (in base al numero di seggi cui la lista ha diritto). Si tratta del cd. "listino bloccato".
- Rimane invece l'assegnazione con metodo **proporzionale** dei seggi della **circoscrizione Estero** (12 per la Camera e 6 per il Senato pari circa al 2% del totale), con le specifiche modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero (Legge 27 dicembre 2001, n.459). Le modifiche in questo caso hanno riguardato più che altro alcuni criteri relativi alle candidature

2. Le schede elettorali e le modalità di espressione del voto.

L'elettore ha due schede (stesso modello), una per la Camera ed una per il Senato (se ha compiuto 25 anni, altrimenti vota solo per la Camera). Contengono il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate per il collegio plurinominale.

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Non c'è la possibilità di esprimere preferenze.

3. Singolo segno.

Le modalità di voto sono riportate nella parte esterna della scheda elettorale:

- a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
- b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

4. Doppio segno.

- a) Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
- b) Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

5. Il voto disgiunto è nullo.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art. 59-*bis* del d.P.R. 361/57, come modificato dall'art. 1, comma 21, della l. 165/2017).

6. Elezioni regionali Lombardia.

Come detto, domenica prossima, contemporaneamente con le elezioni politiche, si svolgeranno anche le elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione Lombardia, oltre che a quello del Lazio.

In questa sede approfondiamo il sistema lombardo, evidenziando che il sistema del Lazio è pressoché analogo, quantomeno dal punto di vista dell'espressione del voto, pertanto possiamo richiamarci a queste indicazioni.

6.1. Il sistema elettorale.

Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.

Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. È stato abolito il cd “listino bloccato”. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

6.2. Come si vota.

La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:

- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cd “voto disgiunto”);
- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

6.3. Preferenza di genere.

L'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 16/02/2018

Elettori temporanei fuori comune

Domanda

Sappiamo che in occasione delle elezioni Politiche del 4 marzo, chi si trova temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale è ricompresa la data della votazione, ha potuto presentare apposita domanda per votare all'estero.

Ma chi si trova per motivi di lavoro o di studio in Italia, in un altro Comune rispetto a quello di iscrizione nelle liste elettorali e non ha la possibilità di rientrare presso la propria abitazione, può votare in un seggio diverso da quello di appartenenza?

Risposta

a cura di Martino Conforti

Le norme prevedono che possano votare in Italia, al di fuori del comune di iscrizione alle liste elettorali, unicamente alcune determinate categorie di elettori: i ricoverati in ospedali e case di cura, i militari e i naviganti, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione e le forze dell'ordine in servizio presso il seggio.

Oltre a questi possono votare presso il seggio in cui svolgono le funzioni anche i rappresentanti di lista indicati dai partiti, sempreché siano elettori dello stesso collegio plurinominale.

I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale.

Quindi, purtroppo, chi si trova in Italia, pur essendo in una situazione di fatto analoga a quella degli elettori temporaneamente all'estero, ma non rientra in una delle categorie descritte sopra, non ha la medesima possibilità di votare nel luogo in cui si trova.

Queste categorie di elettori, per esercitare il diritto di voto, devono necessariamente raggiungere il comune di iscrizione elettorale e votare presso il proprio seggio.

Sono previste per queste casistiche delle agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 13/2018.

Quesito del 23/02/2018

Autenticazione di firma elezioni

Domanda

È pervenuta in questi giorni una comunicazione dall'ufficio esecuzioni penali della locale procura, relativa all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a carico di un nostro cittadino condannato per un reato penale. Il documento contiene gli estremi della sentenza di condanna e la data in cui la stessa è divenuta definitiva, oltre alla previsione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Essendo il cittadino iscritto nelle liste elettorali, come dobbiamo comportarci essendo già trascorsi i termini previsti dalle revisioni straordinarie per le elezioni politiche del 4 marzo?

Risposta

a cura di Martino Conforti

Proprio al fine di regolare questa tipologia di casistiche, il legislatore ha inserito una norma specifica - l'art. 32-ter del d.p.r. 223/1967 - la quale prevede che il sindaco, nell'imminenza delle consultazioni elettorali, deve provvedere alla non ammissione al voto delle persone per le quali sia pervenuto un provvedimento di perdita del diritto elettorale, al di fuori dei termini previsti per le revisioni delle liste.

La norma, infatti, prevede che, qualora successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune un provvedimento dal quale consegua la perdita del diritto elettorale (risultante da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, oppure per perdita della cittadinanza italiana), il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto.

Contestualmente, è necessario disporre il ritiro della tessera elettorale eventualmente in possesso dell'interessato.

Una copia della comunicazione deve essere consegnata al presidente di seggio, il quale la annota nelle liste sezionali vicino al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti verranno effettuate successivamente. Questo proprio perché la perdita del diritto elettorale avviene con il passaggio in giudicato del provvedimento, mentre la cancellazione dalle liste è solo la conseguenza.



Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Paini

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Marco Terzi, Paolo Lucchini, Roberta Zirelli, Stefano Usai, Enrico Pilotto, Consuelo Ziggio.

Segreteria di redazione: Dott. Marco Paini, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.